

# SCC

COMMERCIALISTI

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Oggetto: iperammortamento 2026**

Gentili Clienti,

si porta a conoscenza delle SSVV che risulta essere stato emanato il decreto attuativo inerente quanto in oggetto

Di seguito si procede ad un quadro riepilogativo della misura agevolativa concessa:

### ***Beneficiari dell'agevolazione***

---

Tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni aziendali, purché siano in regola con:

- la normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- l'adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).

Sono escluse le imprese:

- in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale, oppure che abbiano in corso un procedimento per dichiarare una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive.

Sono inoltre escluse:

- le imprese agricole che determinano il reddito catastalmente;
- le imprese individuali in regime forfettario.

# SCC

COMMERCIALISTI

## **Investimenti ammissibili**

Sono agevolabili i seguenti investimenti effettuati nel territorio nazionale, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028:

**A**

Beni strumentali nuovi materiali 4.0 (impianti e macchinari) e immateriali 4.0 (software e piattaforme), ricompresi negli allegati IV e V della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025

**B**

Beni materiali nuovi per la produzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, anche a distanza, compresi eventuali sistemi d'accumulo (quest'ultimi solo se acquistati insieme agli impianti).

Nel caso di impianti fotovoltaici, sono ammessi all'agevolazione "solo" quelli prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di moduli e celle di almeno il 23,5%, ossia iscritti alle categorie B o C dell'apposito registro tenuto da Enea (Agenzia

Per "completamento degli investimenti" si intende la *"data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati, e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo"*.

Per "data fine lavori" si intende *"l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità con il progetto autorizzato con particolare*

# SCC

COMMERCIALISTI

*riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto (come comunicata al Gestore di Rete ai sensi del TICA)".*

I beni 4.0 devono essere interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura in tempo utile per poter attestare e comunicare al GSE l'interconnessione, che deve avvenire entro il 15 novembre 2028.

I beni materiali nuovi per la produzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo devono essere localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, oppure localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva oppure in casi particolari localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva.

Per "energia da fonti rinnovabili" si intende "l'energia rinnovabile proveniente da fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare e geotermica, osmotica, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina".

## Agevolazione

Il beneficio consiste in un incremento significativo del costo fiscalmente deducibile ai fini IRES o IRPEF, a seconda che si tratti di società di capitali - come riportato nella seguente tabella - o di società di persone:

IMPORTO INVESTIMENTO	INCREMENTO COSTO DEDUCIBILE	BENEFICIO IPER	BENEFICIO IPER + DEDUZIONE ORDINARIA
Fino a 2,5 mln €	180%	43,2%	71,1%

# SCC

COMMERCIALISTI

Quota eccedente  
i 2,5 mln € e fino a  
10 mln €

100%

24%

Ad es. 56,7% su  
investimento  
pari a 10 mln €

Quota eccedente  
i 10 mln € e fino a  
20 mln €

50%

12%

Ad es. 48,3% su  
investimento  
pari a 20 mln €

Il beneficio spettante è calcolato sulla base degli investimenti completati in ciascuna annualità. L'agevolazione è ripartita su un periodo di tempo che dipende dalla durata dell'ammortamento fiscale del bene; la fruizione dell'incentivo decorre, previo rilascio da parte del GSE dell'esito positivo della comunicazione consuntiva inviata dall'azienda, subordinatamente all'entrata in funzione ed interconnessione dei beni.

Il beneficio risulta cumulabile con altre agevolazioni (fatto salvo che l'altra agevolazione non disponga diversamente); in tal caso, la base di calcolo dell'iper-ammortamento è assunta al netto dell'altra agevolazione.

Ad esempio, l'iper-ammortamento è cumulabile con la misura Simest Transizione Digitale ed Ecologica, la Legge Sabatini, il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (c.d. ZES Unica) e il credito d'imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (c.d. ZLS).

## ***Iter di accesso al beneficio***

Per accedere all'agevolazione, l'impresa deve ottemperare a due ordini di adempimenti entrambi necessari, il primo di carattere procedimentale, il secondo di carattere documentale. In particolare,

# SCC

COMMERCIALISTI

sotto il primo aspetto, l'impresa deve inviare le seguenti comunicazioni al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), tramite apposita piattaforma digitale:

## ✓ COMUNICAZIONE PREVENTIVA

al fine della prenotazione del beneficio, da presentare per ciascun stabilimento oggetto d'investimento;

## ✓ COMUNICAZIONE (INTERMEDIA)

attestante il versamento al fornitore di un acconto di almeno il 20% delle spese ammissibili, per ciascun bene agevolabile, da presentare entro 60 giorni dalla data in cui l'impresa riceve dal GSE l'accettazione della comunicazione preventiva;

nel caso di bene acquisito mediante locazione finanziaria, il pagamento dell'acconto del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria, tra azienda e società di leasing nonché all'impegno di acquisto del bene assunto da quest'ultima col fornitore;

## ✓ COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO

da inviare a seguito della conclusione dell'investimento e dell'interconnessione dei beni 4.0, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, allegando le attestazioni di possesso:

1. della perizia asseverata (corredata da analisi tecnica) di verifica dell'interconnessione e delle caratteristiche dei beni 4.0, e dei requisiti di ammissibilità previsti per gli impianti per l'autoconsumo di energia rinnovabile, rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritto all'albo o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative;
2. e dell'attestazione contabile obbligatoria delle spese sostenute, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti per le imprese obbligate alla revisione oppure, per le imprese non soggette a tale obbligo, da un revisore o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo Registro, osservando i principi di indipendenza.

La comunicazione di completamento non può riguardare beni diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva;

## ✓ COMUNICAZIONI DI MONITORAGGIO

a partire dalla prima comunicazione preventiva inviata, e fino al termine di fruizione del beneficio, è necessario inviare:

- a) una Comunicazione Periodica, entro il 20 gennaio di ciascun anno, con le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- b) una Comunicazione Integrativa della precedente, entro il successivo 30 giugno, con il

# SCC

COMMERCIALISTI

relativo piano di ammortamento e le quote di agevolazione imputate in ciascun esercizio.

Sotto il secondo aspetto, l'impresa deve conservare:

- la documentazione atta a dimostrare la realizzazione dell'investimento (ed es. contratti, ordini, documenti di trasporto, ecc.);
- la documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese (ad es. fatture, ecc.);
- l'attestazione contabile che certifichi la corrispondenza dei costi alla documentazione contabile presente in azienda;
- la perizia asseverata, correlata da relazione tecnica, attestante l'avvenuta interconnessione;
- l'ulteriore documentazione ed atti a riprova del mantenimento dei requisiti, anche di interconnessione, durante il periodo di fruizione del beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari.

Dueville, 21.05.2026

SCC COMMERCIALISTI